



Linee Guida in materia di operatività nel settore dei
materiali e dei sistemi di armamento
Estratto

Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2023

Indice

1	PREMESSA.....	3
1.1	OGGETTO.....	3
1.2	PERIMETRO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI RECEPIMENTO	3
1.3	RIEPILOGO AGGIORNAMENTI.....	3
2	PRINCIPI GENERALI	4

Linee Guida in materia di operatività nel settore dei materiali e dei sistemi di armamento

Ultimo aggiornamento 28/11/2023

Pag. 2

1 Premessa

1.1 Oggetto

Le Linee Guida disciplinano i principi, i ruoli e le responsabilità in materia di gestione dell'operatività con controparti che operano nel settore dei materiali e dei sistemi di armamento¹.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Le Linee Guida si applicano a Banco BPM (di seguito "Capogruppo") e alle Società del Gruppo. Il documento e i successivi aggiornamenti sono applicati dalle Società del Gruppo, le quali garantiscono che eventuali proprie normative interne siano coerenti con le Linee Guida di Gruppo.

Il documento è approvato dall'Amministratore Delegato di Capogruppo.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
Prima approvazione	27/04/2020	
1° aggiornamento	22/07/2022	Adeguamento alle variazioni dell'assetto organizzativo del Gruppo
2° aggiornamento	28/11/2023	Aggiornamento del processo autorizzativo delle operazioni nel settore dei materiali e dei sistemi di armamento.

¹ Tutto quello che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, è tale da considerarsi costruito per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2 Principi Generali

L'operatività con controparti operanti nel settore dei materiali e dei sistemi di armamento è presidiata mediante l'adozione di regole volte a mitigare i rischi legali, amministrativi e reputazionali.

Non è consentito porre in essere:

- ogni tipo di attività bancaria, assicurativa o di finanziamento connessa con la produzione o la commercializzazione di armi controverse o bandite da trattati internazionali e, in particolare armi nucleari, biologiche e chimiche, bombe a grappolo e a frammentazione, armi contenenti uranio impoverito, mine terrestri antipersona;
- operazioni a favore di controparti di Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte dell'Unione Europea, dell'ONU, o i cui governi siano responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dall'Unione Europea, dall'ONU o dal Consiglio d'Europa².

Fermo restando quanto sopra, è invece ammessa l'esecuzione di transazioni o la concessione di finanziamenti a favore di clienti iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese in possesso delle specifiche autorizzazioni ministeriali e nel rispetto delle regole definite dalla L.185/90³.

Le transazioni o i finanziamenti ammessi sono quelli connessi alla produzione, alla compravendita domestica, all'importazione, all'esportazione, al trasferimento intracomunitario, all'intermediazione associata alla commercializzazione e al transito di materiali e di sistemi di armamento da utilizzarsi, in via definitiva, da forze armate o di polizia di Paesi appartenenti all'Unione Europea, o alla NATO, o a Paesi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo.

L'individuazione di tali Paesi⁴ è subordinata a un processo istruttorio che tiene in considerazione anche se abbiano o meno assunto impegni formali al disarmo e alla non proliferazione delle armi controverse attraverso la ratifica di trattati internazionali e se le operazioni richieste siano previste da un programma di cooperazione o un accordo intergovernativo sottoscritto dal Governo italiano.

L'esecuzione di operazioni o la concessione di finanziamenti con controparte o utilizzatore finale gli Enti della Pubblica Amministrazione italiana, le forze armate italiane e, in generale, il Governo italiano, non rientranti nell'ambito di applicabilità della L. 185/90, sono trattati con processi istruttori e competenze deliberative ordinari.

I clienti che operano nel settore dei materiali e dei sistemi di armamento sono individuati ed evidenziati nel sistema informativo per consentirne il riconoscimento a tutte le funzioni interessate.

Per indirizzare i processi autorizzativi e di controllo relativi alle richieste di affidamento e all'esecuzione di transazioni, da tali clienti è acquisita preventivamente apposita dichiarazione,

² Gli elenchi di tali Paesi sono allegati alla relazione annuale del Consiglio dei Ministri sulla L. 185/90 (disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su quello del Ministero degli Affari Esteri - UAMA).

³ Legge 9 luglio 1990 n.185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e seguenti modifiche.

⁴ La L.185/90 vieta, tra l'altro, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate previo parere delle Camere.

anche onnicomprensiva, di esclusione o inclusione dall'ambito di applicabilità della L.185/90. Qualora il cliente richieda linee di credito non finalizzate, è acquisita anche un'attestazione di impegno a non utilizzare tali affidamenti per attività soggette alla L. 185/90.

In caso di inclusione nell'ambito di applicabilità della legge 185/90:

- per le decisioni in materia di credito, l'organo deliberante è il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, come definito dal Regolamento "Limiti di autonomia e facoltà per la concessione e la gestione del credito", previo parere non vincolante del Comitato Environmental, Social and Governance (ESG);
- per l'autorizzazione ad operare per dare esecuzione a contratti che non prevedono l'utilizzo di alcuna linea di credito (transazioni riferite al trasferimento di fondi) che coinvolgono Paesi individuati dal Consiglio di Amministrazione o appartenenti all'Unione Europea o alla NATO, la competenza è attribuita al Comitato Environmental, Social and Governance (ESG).

Tutte le relative proposte sono accompagnate dal parere della funzione Global Transaction Banking con riferimento alla fattibilità delle operazioni nel rispetto delle norme, dal parere di conformità di Antiriciclaggio e dall'autorizzazione concessa dalla UAMA⁵ o dal Ministero della Difesa fatti salvi i casi di esclusione stabiliti dalla legge.

Il Comitato consiliare Sostenibilità è preventivamente informato prima della presentazione dei documenti al Consiglio di Amministrazione, per gli ambiti di sua competenza.

I finanziamenti concessi e le transazioni effettuate in applicazione della L.185/90 sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con le modalità ed entro i termini da questo definiti.

⁵ Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento del Ministero degli Affari Esteri.